



COMUNE DI CIVITELLA PAGANICO

Provincia di Grosseto

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE UNICO DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE, ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E OCCUPAZIONE MERCATALE

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 28/11/2025

Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale unico di concessione, autorizzazione, esposizione pubblicitaria e occupazione mercatale

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 28/11/2025

INDICE

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Art. 2 - Classificazione del Comune e forme di gestione

CANONE UNICO - OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

Art. 3 - Presupposto del canone

Art. 4 - Distinzione delle occupazioni ed atto di concessione

Art. 5 - Domanda di occupazione

Art. 6 - Istruttoria della domanda e rilascio dell'atto di concessione

Art. 7 - Termini per la definizione del procedimento

Art. 8 - Rilascio della concessione

Art. 9 – Subentro nella concessione

Art. 10 - Obblighi del concessionario

Art. 11 - Decadenza ed estinzione della concessione

Art. 12 - Rimozione occupazioni abusive

Art. 13 - Rinnovo della concessione

Art. 14 – Tariffe

Art. 15 - Tariffa standard annua

Art. 16 - Tariffa standard giornaliera

Art. 17 - Tariffa per le occupazioni permanenti relative a servizi di pubblica utilità

Art. 18 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

Art. 19 - Classificazione delle strade

Art. 20 - Coefficienti tariffari

Art. 21 - Durata delle occupazioni

Art. 22 - Modalità di applicazione del canone sulle occupazioni del suolo pubblico

Art. 23 - Soggetto passivo

Art. 24 – Riduzioni

Art. 25 – Esenzioni

CANONE UNICO - PUBBLICITÀ

Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale unico di concessione, autorizzazione, esposizione pubblicitaria e occupazione mercatale

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 28/11/2025

Art. 26 - Presupposto del canone

Art. 27 - Soggetto passivo

Art. 28 - Modalità di applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari

Art. 29 - Pubblicità eseguita su fabbricati ed aree di proprietà comunale

Art. 30 - Domanda di inizio pubblicità

Art. 31 - Istruttoria della domanda e rilascio dell'atto di autorizzazione

Art. 32 - Termini per la definizione del procedimento

Art. 33 - Rilascio dell'autorizzazione

Art. 34 - Obblighi del soggetto autorizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari

Art. 35 - Decadenza ed estinzione dell'autorizzazione

Art. 36 - Rimozione esposizioni abusive

Art. 37 - Rinnovo della concessione

Art. 38 - Tariffe

Art. 39 - Tariffa standard annua e giornaliera

Art. 40 - Pubblicità ordinaria

Art. 41 - Pubblicità effettuata con veicoli

Art. 42 - Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni

Art. 43 - Pubblicità varia

Art. 44 - Riduzioni

Art. 45 - Esenzioni

Art. 46 - Limitazioni e divieti in materia di pubblicità

Art. 47 - Limitazioni sulla pubblicità fonica

Art. 48 - Limiti alla pubblicità mediante distribuzioni e mediante esposizione di striscioni posti trasversalmente alle vie e piazze pubbliche

CANONE UNICO - PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 49 - Istituzione del servizio

Art. 50 - Soggetto passivo del diritto sulle pubbliche affissioni

Art. 51 - Suddivisione del territorio comunale

Art. 52 - Piano degli impianti

Art. 53 - Misura del diritto sulle pubbliche affissioni

Art. 54 - Pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni - Recupero somme

Art. 55 - Riduzioni del diritto

Art. 56 - Esenzioni dal diritto

Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale unico di concessione, autorizzazione, esposizione pubblicitaria e occupazione mercatale

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 28/11/2025

Art. 57 - Modalità di esecuzione delle pubbliche affissioni

Art. 58 - Consegna del materiale da affiggere

CANONE UNICO - AREE MERCATALI

Art. 59 - Istituzione del canone

Art. 60 - Disposizioni generali

Art. 61 – Presupposto del canone

Art. 62 - Soggetto passivo

Art. 63 - Disciplina della concessione

Art. 64 - Tariffa

Art. 65 – Criteri per la determinazione del canone

Art. 66 – Versamento del canone

CANONE UNICO – PASSI CARRABILI

Art. 67 - Passi carrabili e accessi a raso

RISCOSSIONE, ACCERTAMENTO, SANZIONI, CONTENZIOSO

Art. 68 - Versamento del canone per le occupazioni annuali

Art. 69 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee

Art. 70 - Minimi riscuotibili

Art. 71 - Omesso o parziale pagamento del canone

Art. 72 – Riscossione coattiva

Art. 73 – Interessi e Sanzioni

Art. 74 - Modifica, sospensione e revoca della concessione o dell'autorizzazione

Art. 75 - Rimborsi e compensazione

Art. 76 - Contenzioso

NORME FINALI

Art. 77 - Normativa di rinvio

Art. 78 - Norme abrogate

Art. 79 - Efficacia del regolamento

Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale unico di concessione, autorizzazione, esposizione pubblicitaria e occupazione mercatale

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 28/11/2025

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (di seguito anche semplicemente «canone») nel Comune di Civitella Paganico (GR), a fronte di quanto disposto dall'art. 1, commi da 816 a 847 L. 160/2019, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 Costituzione e dall'art. 52, comma 1 D.Lgs. 446/1997, in base al quale per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di leggi vigenti, al fine di garantire il rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei soggetti passivi.

2. Ai fini dell'applicazione del canone costituiscono altresì norme di riferimento la restante legislazione nazionale, il vigente Statuto e le relative norme di applicazione.

3. Nella definizione delle modalità applicative del canone, si tiene conto della natura patrimoniale dell'entrata, come specificatamente individuata dal Legislatore nell'ambito delle disposizioni dettate dalla L. 160/2019.

4. Ai fini della commisurazione e della graduazione delle tariffe, possono essere adottati criteri analoghi a quelli previsti in precedenza dal D.Lgs. 507/1993 e dagli artt. 62 e 63 D.Lgs. 446/1997, anche ai fini di garantire l'iniziale parità di gettito rispetto ai tributi ed ai canoni che sono sostituiti dal nuovo canone, come previsto dall'art. 1, comma 817 L. 160/2019, fatta salva la possibilità per l'Ente impositore di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.

5. Nella definizione delle modalità applicative del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria si tiene conto della disposizione dettata dall'art. 1, comma 820 L. 160/2019, che attribuisce prevalenza alla diffusione dei messaggi pubblicitari rispetto alle occupazioni del suolo pubblico, ove contestuali, ai fini dell'individuazione dei presupposti di determinazione del canone dovuto.

6. Il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi, nonché in particolare del canone non ricognitorio disciplinato dall'art. 27, commi 7 e 8 D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada), limitatamente alle strade di pertinenza del Comune.

Art. 2 - Classificazione del Comune e forme di gestione

1. Ai fini della classificazione stabilita dall'art. 1, comma 828 L. 160/2019, il Comune di Civitella Paganico (GR) rientra, sulla base dei dati pubblicati dall'I.S.T.A.T. in relazione alla popolazione residente al 31 dicembre 2020, nella fascia fino a 10.000 abitanti.

Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale unico di concessione, autorizzazione, esposizione pubblicitaria e occupazione mercatale

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 28/11/2025

2. La scelta della forma di gestione del canone deve essere operata con obiettivi di economicità, funzionalità, efficienza ed equità.

3. Oltre alla gestione diretta, l'attività di accertamento e riscossione del canone può essere affidata a Agenzia Entrate-Riscossione, ovvero ai soggetti indicati dagli artt. 52, comma 5 e 53 D.Lgs. 446/1997, sulla base delle disposizioni attuative dettate dal D.M. 11 settembre 2000 n. 289.

4. A fronte di quanto disposto dall'art. 2 D.L. 22 ottobre 2016 n. 193, convertito in L. 1° dicembre 2016 n. 225, l'affidamento ad Agenzia Entrate - Riscossione delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, del canone può essere disposto a seguito dell'approvazione di apposita deliberazione di Consiglio Comunale, ove l'affidamento abbia natura generale, ovvero a seguito dell'approvazione di apposita deliberazione di Giunta, ove l'affidamento abbia come oggetto un singolo ruolo.

5. L'affidamento dell'attività di accertamento e riscossione del canone a favore di un concessionario locale indicato dagli artt. 52, comma 5 e 53 D.Lgs. 446/1997 deve necessariamente intervenire nel rispetto dei principi di evidenza pubblica stabiliti dal D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., fatta salva la possibilità di continuare ad affidare, ai sensi dell'art. 1, comma 846 L. 160/2019, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione del canone ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2019, risultava affidato il servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari.

6. A decorrere dall'entrata in vigore della disposizione dettata dall'art. 1, comma 807 L. 160/2019, anche lo svolgimento delle attività di supporto propedeutiche all'accertamento ed alla riscossione del canone potrà essere affidato esclusivamente a favore di soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53, comma 1 D.Lgs. 446/1997, che siano in possesso del capitale minimo previsto dalla stessa disposizione, che dovrà essere interamente versato in denaro o garantito tramite polizza assicurativa o fidejussione bancaria.

7. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente/utente rispetto agli oneri della riscossione che avrebbero potuto essere applicati in caso di affidamento ad Agenzia delle Entrate - Riscossione, a fronte dell'utilizzo del ruolo coattivo, fatto salvo il recupero delle spese sostenute dall'Ente per l'attività di riscossione coattiva/forzata, in caso di inadempimento del debitore.

8. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere a criteri di maggiore economicità, funzionalità, efficienza, efficacia ed ottimale fruizione per i cittadini in condizioni di uguaglianza.

9. E' ammessa la possibilità di gestione disgiunta delle varie componenti del canone unico con affidamento parziale in concessione della gestione a soggetto esterno.

10. Devono altresì essere stabilite opportune forme di controllo circa il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla gestione prescelta.

11. L'eventuale insorgenza di controversie in via amministrativa o giurisdizionale relative all'attività di accertamento, liquidazione e riscossione posta in essere da soggetti gestori terzi, comporterà l'assunzione a carico dagli stessi di tutti gli oneri, economici e procedurali, relativi alla difesa degli interessi dell'Amministrazione.

CANONE UNICO - OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

Art. 3 - Presupposto del canone

1. L'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli Enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico è soggetta al canone previsto nel presente regolamento.

2. Con i termini "suolo pubblico" e "spazio pubblico" nel presente Regolamento si intendono le aree pubbliche e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dell'Ente, nonché le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di uso pubblico o di pubblico passaggio.

3. Nel presente Regolamento con il termine «occupazione» si intende la disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo pubblico, di spazi pubblici o di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dell'Ente, che li sottragga all'uso generale della collettività, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati.

Art. 4 - Distinzione delle occupazioni ed atto di concessione

1. Le occupazioni sia distinguono a seconda che si protraggano o meno per l'intero anno solare, in permanenti e temporanee.

2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi di cui all'art. 3, comma 2, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato. Non è richiesta la concessione per occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci.

3. Le occupazioni realizzate senza la concessione sono considerate abusive. Sono altresì considerate abusive le occupazioni:

- difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione;

Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale unico di concessione, autorizzazione, esposizione pubblicitaria e occupazione mercatale

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 28/11/2025

- che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione medesima.

4. In tutti i casi di occupazione abusiva, il competente Ufficio del Comune, previa contestazione delle relative violazioni, dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli occupanti di fatto delle spese relative.

5. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

6. Alle occupazioni abusive sono applicate le tariffe previste per le analoghe tipologie di occupazioni regolarmente autorizzate, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni, in relazione al periodo effettivo di occupazione.

Art. 5 - Domanda di occupazione

1. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree di cui all'art. 4, comma 2, sia che stesse si protragga o meno per l'intero anno solare, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione.

2. La domanda di concessione, soggetta ad imposta di bollo ove previsto dalla legge, deve essere redatta sull'apposito modello predisposto dall'Ente e deve contenere:

a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;

b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A., qualora il richiedente ne sia in possesso, nonché le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda; nel caso di condomini, la domanda deve essere sottoscritta dall'amministratore con l'indicazione del numero di codice fiscale;

c) l'ubicazione e la determinazione della porzione di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare;

d) la superficie o l'estensione lineare che si intende occupare;

e) la durata e la frequenza per le quali si richiede l'occupazione;

f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire;

g) l'impegno del richiedente a sottostare agli obblighi ed alle disposizioni contenute nel presente Regolamento, ovvero nell'atto di concessione;

Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale unico di concessione, autorizzazione, esposizione pubblicitaria e occupazione mercatale

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 28/11/2025

h) l'impegno del richiedente a corrispondere l'eventuale cauzione dovuta.

3. La domanda, predisposta secondo le modalità sopra indicate, dovrà essere presentata:

a) per le occupazioni a carattere annuale:

- almeno 30 (trenta) giorni prima della data indicata per l'inizio dell'occupazione stessa;

b) per le occupazioni a carattere temporaneo:

- almeno 15 (quindici) giorni prima della data prevista per l'occupazione della sede stradale con trabattelli, ponteggi, autoveicoli per traslochi o occupazioni simili.

4. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori non dilazionabili, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di concessione che verrà rilasciato a sanatoria.

In tal caso, oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare comunicazione dell'occupazione al competente Ufficio comunale, anche in via telematica, entro le ore 12.00 del primo giorno lavorativo successivo. L'Ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni di urgenza.

In caso negativo, verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle previste dal presente Regolamento.

Art. 6 - Istruttoria della domanda e rilascio dell'atto di concessione

1. Le domande di occupazione sono assegnate agli Uffici Polizia Municipale e Tributi, per l'istruttoria e la definizione delle stesse.

2. L'atto di concessione, in bollo, deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:

a) la misura della superficie espressa in metri quadrati o in metri lineari dell'occupazione, come accordata dal Comune, che costituisce l'unico parametro per la determinazione del canone dovuto;

b) la durata dell'occupazione, la frequenza e l'uso specifico a cui la stessa è destinata. La durata massima dell'occupazione è stabilita generalmente in anni 19 (diciannove); per le reti di servizio, la cui realizzazione comporti investimenti di particolare rilievo, la durata della concessione può essere estesa ad un massimo di anni 30 (trenta).

c) gli elementi identificativi della concessione;

d) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata la concessione;

e) l'obbligo di corrispondere il canone di concessione, quale prima rata, o rata unica del canone di cui al presente regolamento. La concessione acquista efficacia dal momento del ritiro da

parte del soggetto destinatario, previo pagamento della prima rata ovvero della rata unica del canone.

f) l'obbligo di osservare quanto previsto dall'art. 8 del presente Regolamento;

g) in caso di presentazione di più domande per la stessa area, a parità di condizioni, costituisce preferenza:

- la richiesta dei titolari di esercizi commerciali che chiedano la concessione sullo spazio antistante il luogo di svolgimento della propria attività per l'esposizione della merce;
- la priorità di presentazione cronologica delle domande al Protocollo generale dell'Ente.

3. Una volta ricevuta la domanda, il Responsabile dell'istruttoria provvede ad un esame preliminare della stessa, nonché della documentazione ivi allegata.

4. Ove la domanda risulti incompleta rispetto agli elementi richiesti dal presente regolamento, il Responsabile formula all'interessato richiesta di integrazione entro il termine perentorio di dieci giorni dal suo ricevimento.

5. La richiesta di integrazione sospende il termine per la conclusione dell'iter di rilascio della concessione.

Art. 7 - Termini per la definizione del procedimento

1. L'istruttoria e la definizione della domanda di concessione deve concludersi con un provvedimento di accoglimento o di diniego espresso entro trenta giorni dal ricevimento della stessa.

2. Il termine di cui al precedente comma può essere prorogato con apposito provvedimento del Responsabile dell'Ufficio competente, ove l'istruzione della domanda necessiti dell'acquisizione del parere di ulteriori Uffici e/o Servizi rispetto a quello competente in via principale al rilascio della concessione.

3. Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi precedenti non determina, in alcun caso, la formazione del silenzio-assenso in ordine alle istanze sollevate dal richiedente, ai sensi della L. 241/1990.

Art. 8 - Rilascio della concessione

1. Il rilascio della concessione è subordinato all'assolvimento dei seguenti obblighi:

- a) pagamento della prima rata o della rata unica del canone, secondo quanto stabilito nel presente regolamento, con le modalità di cui all'art. 2-bis del DL. 193/2016;
- b) rimborso delle spese di sopralluogo, ove stabilito dall'Amministrazione;
- c) versamento del deposito cauzionale, ove richiesto, nella misura stabilita dall'Ufficio;

Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale unico di concessione, autorizzazione, esposizione pubblicitaria e occupazione mercatale

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 28/11/2025

d) pagamento, se dovute, dell'imposta di bollo ed ogni altra imposta per l'atto;

2. Nel caso in cui l'occupazione del suolo sia suscettibile di arrecare danni a strutture o beni di proprietà pubblica, la richiesta dovrà essere garantita con specifica fideiussione bancaria o assicurativa ovvero con contratto autonomo di garanzia rilasciati da primaria azienda di credito o di assicurazione, purché con contratto soggetto all'applicazione della legge italiana, di importo pari a quello stabilito dall'Ufficio competente per l'intero periodo della concessione, oltre interessi legali, contenente clausola di pagamento entro trenta giorni a semplice richiesta del Comune, con l'esclusione del beneficio della preventiva escussione, nel caso di presentazione di fideiussione.

3. La fideiussione o il contratto autonomo di garanzia di cui al punto precedente deve essere consegnato contestualmente al rilascio della concessione ed è restituita entro il medesimo termine da parte dell'Ufficio competente, previa verifica dell'inesistenza di danni e del corretto adempimento di tutti gli altri obblighi imposti dal provvedimento di concessione.

Art. 9 – Subentro nella concessione

1. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto, vendita e/o affitto di ramo d'azienda) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'autorizzazione all'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal trasferimento il procedimento per il subentro nella concessione a proprio nome inviando all'amministrazione apposita comunicazione con l'indicazione degli elementi propri dell'istanza e gli estremi della concessione in questione. Lo stesso iter procedurale vale in caso di cessione a terzi di immobili con passi o accessi carrabili.

2. Il rilascio del provvedimento di subentro nella concessione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'occupazione oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento. La procedura di subentro nel provvedimento di concessione a favore dell'acquirente non potrà perfezionarsi finché il debito non sia stato assolto, anche dal subentrante.

3. Per le occupazioni di carattere permanente o ricorrente, il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento, da parte del subentrante, del canone per l'anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione. Per le occupazioni temporanee il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento del canone a partire dalla data di richiesta del subingresso, qualora il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo in corso, e delle eventuali morosità riscontrate.

4. Il subentro nella concessione non dà luogo a rimborso di canoni versati ed il subentrante è comunque responsabile del pagamento di ogni onere pregresso dovuto, a qualsiasi titolo, in ragione della concessione.

Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale unico di concessione, autorizzazione, esposizione pubblicitaria e occupazione mercatale

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 28/11/2025

5. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 1 l'occupazione è considerata abusiva, a tutti gli effetti ed ai sensi dell'art. 3, comma 1, dell'art. 23, comma 1, ed dell'art. 12 del presente regolamento.

Art. 10 - Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché quelle specificate nell'atto di concessione ed, in particolare, ha l'obbligo di:

- a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza, a tali adempimenti provvede l'Ente o il suo concessionario per l'applicazione del canone, con addebito delle spese nei confronti del soggetto responsabile;
- b) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza l'atto che legittima l'occupazione, nonché la relativa attestazione di avvenuto pagamento del canone;
- c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti di terzi per effetto dell'occupazione;
- d) non sub-concedere o trasferire a terzi la concessione; può essere consentita la voltura della concessione a giudizio insindacabile dell'Ente, previa domanda di cambiamento dell'intestazione;
- e) versare il canone alle scadenze previste.

Art. 11 - Decadenza ed estinzione della concessione

1. Sono causa di decadenza della concessione ed impediscono nel futuro il rilascio di altre concessioni, salvo regolarizzazione dei canoni in sofferenza:

- a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
- b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso.

2. Sono causa di estinzione della concessione:

- a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale unico di concessione, autorizzazione, esposizione pubblicitaria e occupazione mercatale

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 28/11/2025

3. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'Ufficio competente, mentre la sola interruzione dell'occupazione non comporta rinuncia alla stessa. La rinuncia anticipata non attribuisce il diritto al rimborso del canone versato, in relazione al periodo di mancata occupazione del suolo pubblico.
4. Al contrario, se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia espressa, ovvero la revoca della concessione, attribuiscono al titolare dell'occupazione il diritto al rimborso del canone versato, nonché del relativo deposito cauzionale.
5. Le spese connesse all'ottenimento del provvedimento di concessione non sono rimborsabili.

Art. 12 - Rimozione occupazioni abusive

1. Previa diffida ad adempiere nei confronti del titolare della concessione, il Comune o il Concessionario, in caso di mancata ottemperanza nei termini indicati, procedono alla rimozione delle occupazioni non autorizzate, così come di quelle per cui sia intervenuta decadenza o revoca della concessione.
2. Il costo della rimozione o copertura è posto a carico del soggetto che ha effettuato l'occupazione.
3. Il canone rimane dovuto, nella misura e con le indennità per le occupazioni abusive, fino alla completa rimozione, nonché con applicazione delle sanzioni previste dalle normative vigenti.

Art. 13 - Rinnovo della concessione

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza.
2. Le concessioni temporanee possono essere prorogate.
3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, almeno 2 (due) giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune o al Concessionario, indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga e i motivi della richiesta e allegando n.1 marca da bollo di € 16,00 ai fini del rilascio dell'autorizzazione di proroga.

Art. 14 - Tariffe

1. Per ogni forma di occupazione è dovuto all'Ente impositore un canone nella misura risultante dalle tariffe determinate con deliberazioni dell'organo competente nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.
2. In assenza di nuova deliberazione si intendono prorogate le tariffe fissate per l'anno precedente.

Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale unico di concessione, autorizzazione, esposizione pubblicitaria e occupazione mercatale

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 28/11/2025

Art. 15 - Tariffa standard annua

1. Ai fini della classificazione stabilita dall'art. 1, comma 828 L. 160/2019, il Comune di Civitella Paganico applica alle occupazioni del suolo pubblico la tariffa standard annua prevista per i Comuni con popolazione residente, al 31 dicembre 2020, fino a 10.000 abitanti, pari ad € 30,00.
2. La tariffa standard di cui al comma 1 può essere modificata con deliberazioni dell'organo competente nel rispetto dei limiti previsti dalla legge, come stabilito dall'art. 1, comma 817 L. 160/2019.
3. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard di cui al comma 1 è ridotta a un quarto.

Art. 16 - Tariffa standard giornaliera

1. Ai fini della classificazione stabilita dall'art. 1, comma 828 L. 160/2019, il Comune di Civitella Paganico applica la tariffa standard giornaliera prevista per i Comuni con popolazione residente, al 31 dicembre 2020, fino a 10.000 abitanti, pari ad € 0,60.
2. La tariffa standard di cui al comma 1 può essere modificata con deliberazioni dell'organo competente, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge, come previsto dall'art. 1, comma 817 L. 160/2019.

Art. 17 - Tariffa per le occupazioni permanenti relative a servizi di pubblica utilità

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti, risultante al 31 dicembre dell'anno precedente a quello per cui il canone è dovuto, moltiplicata per la tariffa forfetaria di € 1,50 per ciascun utente, rivalutabile annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
2. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore ad € 800,00.
3. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete.
4. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze.

Art. 18 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale unico di concessione, autorizzazione, esposizione pubblicitaria e occupazione mercatale

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 28/11/2025

1. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dall'Ente impositore sulla scorta degli elementi di seguito indicati:

a) classificazione delle strade (unica categoria);

b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;

c) durata dell'occupazione:

- annuale: espressa in anno solare (01/01-31/12);

- temporanea: espressa in giorni o a fasce orarie;

d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dall'Ente impositore per la salvaguardia dell'area stessa;

2. Le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione saranno indicate nell'apposito «Allegato tariffe» che sarà approvato dalla Giunta Comunale.

3. Le tariffe unitarie, ove presentino frazioni decimali, sono sempre arrotondate al secondo decimale, per difetto se il terzo decimale risulti inferiore o uguale a quattro, ovvero per eccesso se superiore.

Art. 19 - Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in una unica categoria.

Art. 20 - Coefficienti tariffari

1. Alla tariffa standard di cui agli artt. 14 e 15, alla quale si attribuisce il "coefficiente 1,00", si applicano coefficienti diversi, in funzione del valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dall'Ente impositore per la salvaguardia dell'area stessa, come riportati nell'apposito «Allegato A» che sarà approvato dalla Giunta Comunale.

Art. 21 - Durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone ad anno solare (01/01-1/12).

2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone giornaliero nella misura prevista nell'apposita deliberazione di approvazione della tariffa.

Art. 22 - Modalità di applicazione del canone sulle occupazioni del suolo pubblico

Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale unico di concessione, autorizzazione, esposizione pubblicitaria e occupazione mercatale

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 28/11/2025

1. Il canone è commisurato alla occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore a mezzo metro quadrato o lineare.
3. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone, espressa in metri quadrati, è quella risultante dalla proiezione al suolo delle stesse, in base alla superficie della minima figura geometrica piana che le contiene. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, di spazi già occupati con altri manufatti, la superficie delle sporgenze va commisurata separatamente rispetto all'area sottostante già occupata solo nel caso in cui le occupazioni siano omogenee fra loro. Nel caso di impianti di distribuzione carburanti, il canone di concessione versato per l'occupazione di sottosuolo con cisterne e/o serbatoi interrati comprende anche le occupazioni di suolo pubblico limitatamente alle sole colonnine montanti di erogazione.
4. Le occupazioni omogenee, che insistono sulla stessa area, sono soggette al canone di occupazione, anche ove le singole occupazioni siano inferiori al mezzo metro quadrato: in tale ipotesi, la superficie assoggettabile al canone sarà determinata dalla sommatoria di tutte le occupazioni arrotondate al metro quadrato successivo.

Art. 23 - Soggetto passivo

1. Soggetto passivo del canone legato alle occupazioni del suolo pubblico, tenuto al pagamento in via principale, è il titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, il soggetto che effettua l'occupazione, anche in maniera abusiva.
2. Nei casi di uso comune, è soggetto passivo ciascuno dei titolari dell'occupazione, con obbligazione solidale.

Art. 24 - Riduzioni

1. Per le occupazioni del suolo comunale riguardanti manifestazioni politiche, culturali e sportive, qualora l'occupazione sia effettuata per fini non economici, le superfici da assoggettarsi ai canoni sono calcolate con l'abbattimento del 50 per cento della tariffa.

Nel caso in cui la fattispecie sia realizzata con il patrocinio dell'ente, quest'ultimo può prevedere una maggior riduzione, fino all'esenzione del canone.

2. Per le occupazioni relative agli spettacoli viaggianti e circensi, in considerazione del loro carattere ricorrente, e per le sagre paesane, indipendentemente dalla durata dell'occupazione, viene riconosciuto sempre l'abbattimento dell'80 per cento della tariffa base prevista per l'ente.
3. Per le occupazioni effettuate in occasione dell'attività edilizia le tariffe previste per la categoria, sono ridotte del 50 per cento, per occupazioni superiori a 15 gg..

Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale unico di concessione, autorizzazione, esposizione pubblicitaria e occupazione mercatale

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 28/11/2025

4. Per le occupazioni di lavori appaltati dall'Ente si applica sempre la riduzione del 100 % del dovuto.

Art. 25 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 73, comma 1, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
- c) le occupazioni di aree cimiteriali;
- d) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- e) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap.

CANONE UNICO - PUBBLICITÀ

Art. 26 - Presupposto del canone

1. La diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati, laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o privato, è soggetta al canone di cui al presente capo del regolamento.
2. Ai fini dell'imposizione, si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica, allo scopo di promuovere la domanda di beni o di servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
3. Per luoghi pubblici si intendono le vie, le piazze, i giardini pubblici e le aree comunque aperte al pubblico passaggio o a cui chiunque può accedere in ogni momento, senza limitazioni o condizioni.
4. Per luoghi aperti al pubblico si intendono i locali e le aree che siano destinati a pubblici spettacoli, a pubblici esercizi, ad attività commerciali o ai quali, comunque, chiunque può

Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale unico di concessione, autorizzazione, esposizione pubblicitaria e occupazione mercatale

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 28/11/2025

accedere soltanto in determinati momenti o adempiendo a speciali condizioni poste dal soggetto che sul luogo medesimo eserciti un diritto od una potestà.

Art. 27 - Soggetto passivo

1. Soggetto passivo del canone di cui al presente capo del regolamento, tenuto al pagamento in via principale, è il titolare dell'autorizzazione ovvero, in mancanza, il soggetto che effettua la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva.
2. Per la diffusione di messaggi pubblicitari è solidalmente obbligato al pagamento del canone il soggetto pubblicizzato.
3. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, è solidalmente obbligato il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
4. L'applicazione del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari, disciplinato dal presente capo del regolamento, esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni del suolo pubblico.

Art. 28 - Modalità di applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari

1. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, il canone si determina in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori a mezzo metro quadrato non si applicano, quelle superiori si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.
3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali, il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche, il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
5. I festoni di bandierine e simili, nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro, si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
6. Le maggiorazioni a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base, mentre le riduzioni non sono cumulabili tra loro.
7. Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata, la relativa tariffa è maggiorata del 100 per cento.

Art. 29 - Pubblicità eseguita su fabbricati ed aree di proprietà comunale

Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale unico di concessione, autorizzazione, esposizione pubblicitaria e occupazione mercatale

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 28/11/2025

1. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione del canone di cui al presente capo non esclude il pagamento dei canoni di locazione o di concessione.
2. L'autorizzazione per la pubblicità di cui al comma precedente sarà rilasciata dal competente Ufficio del Comune, in esecuzione di apposita deliberazione di Giunta.

Art. 30 - Domanda di inizio pubblicità

1. Chiunque intende iniziare nel territorio comunale un'esposizione pubblicitaria, ovvero richiedere l'installazione di un mezzo pubblicitario, rientrante nei presupposti di cui al presente regolamento, sia che la stessa si protragga per l'intero anno solare o che abbia natura temporanea, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di apposito atto di autorizzazione.
2. La domanda di autorizzazione, soggetta ad imposta di bollo ove previsto dalla legge, deve essere redatta sull'apposito modello predisposto dall'Ente e deve contenere:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente, nonché il numero di partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A., qualora il richiedente ne sia in possesso, nonché le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;
 - c) l'ubicazione e la determinazione dell'area, della strada o degli spazi pubblici presso i quali viene richiesta l'installazione del mezzo pubblicitario;
 - d) la tipologia di mezzo pubblicitario o di esposizione pubblicitaria;
 - e) la superficie o l'estensione del mezzo pubblicitario o dell'installazione pubblicitaria;
 - f) la durata e la frequenza dell'esposizione o dell'installazione pubblicitaria;
 - g) il contenuto del messaggio pubblicitario;
 - h) l'impegno del richiedente a sottostare agli obblighi ed alle disposizioni contenuti nel presente regolamento, ovvero nell'atto di autorizzazione.
3. La domanda, predisposta secondo le modalità sopra indicate, dovrà essere presentata:
 - a) per le pubblicità a carattere annuale:
 - almeno 30 (trenta) giorni prima della data indicata per l'inizio della stessa;
 - b) per le pubblicità a carattere temporaneo:
 - almeno 15 (quindici) giorni prima della data prevista per l'inizio della stessa.

Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale unico di concessione, autorizzazione, esposizione pubblicitaria e occupazione mercatale

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 28/11/2025

4. La domanda di autorizzazione può essere sostituita da una comunicazione al Comune, ovvero al Concessionario, da inoltrare almeno il giorno precedente, per:

- a) locandine e manifesti;
- b) pubblicità su autoveicoli;
- c) esposizioni pubblicitarie non rientranti nell'art. 23 C.d.S.

Art. 31 - Istruttoria della domanda e rilascio dell'atto di autorizzazione

1. Le domande di installazione di mezzi pubblicitari, ovvero di inizio di esposizioni pubblicitarie, sono assegnate agli Uffici competenti (Polizia Municipale, Tributi, Tecnico Urbanistico) per l'istruttoria e la definizione delle stesse.

2. L'atto di autorizzazione, in bollo, deve contenere:

- a) gli elementi identificativi dell'autorizzazione;
- b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata l'autorizzazione;
- c) la durata dell'autorizzazione e la frequenza dell'installazione o dell'esposizione;
- d) l'obbligo di corrispondere il canone di autorizzazione quale prima rata, o rata unica, di cui al presente regolamento;
- e) l'obbligo di osservare quanto previsto dall'art. 33 del presente Regolamento;
- f) la misura e l'indicazione dell'impianto su cui potrà essere effettuata l'installazione del mezzo pubblicitario; la tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o di esposizione autorizzato, la superficie ed il contenuto del messaggio pubblicitario;
- g) in caso di presentazione di più domande per l'utilizzo dello stesso impianto pubblicitario, a parità di condizioni, costituisce preferenza:
 - la richiesta dei titolari di esercizi commerciali che chiedano l'autorizzazione all'installazione di mezzi pubblicitari nello spazio antistante il luogo di svolgimento della propria attività;
 - la priorità di presentazione cronologica delle domande al Protocollo generale dell'Ente.

3. Una volta ricevuta la domanda, il Responsabile dell'istruttoria provvede ad un esame preliminare della stessa, nonché della documentazione ivi allegata.

4. Ove la domanda risulti incompleta rispetto agli elementi richiesti dal presente regolamento, il Responsabile formula all'interessato richiesta di integrazione entro il termine perentorio di dieci giorni dal suo ricevimento.

5. La richiesta di integrazione sospende il termine per la conclusione dell'iter di rilascio dell'autorizzazione.

Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale unico di concessione, autorizzazione, esposizione pubblicitaria e occupazione mercatale

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 28/11/2025

6. L'autorizzazione acquista efficacia al momento del ritiro, previo pagamento della prima rata ovvero della rata unica del canone.

Art. 32 - Termini per la definizione del procedimento

1. L'istruttoria e la definizione delle domande di autorizzazione deve concludersi con un provvedimento di accoglimento o di diniego espresso entro trenta giorni dal ricevimento delle stesse.

2. Il termine di cui al precedente comma può essere prorogato con apposito provvedimento del Responsabile dell'Ufficio competente, ove l'istruzione della domanda necessiti dell'acquisizione del parere di ulteriori Uffici e/o servizi rispetto a quello competente in via principale al rilascio della stessa.

3. Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi precedenti non determina, in alcun caso, la formazione del silenzio-assenso in ordine alle istanze sollevate dal richiedente, ai sensi della L. 241/1990.

Art. 33 - Rilascio dell'autorizzazione

1. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'assolvimento dei seguenti obblighi:

a) pagamento della prima rata o della rata unica del canone, secondo quanto stabilito nel presente regolamento.

b) pagamento se dovuto dell'imposta di bollo e di ogni altra imposta, per l'atto.

Art. 34 - Obblighi del soggetto autorizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari

1. Il soggetto autorizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché quelle specificate nell'atto di autorizzazione ed, in particolare, ha l'obbligo di:

a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione dei mezzi pubblicitari installati e per rimettere il suolo, l'impianto o i beni pubblici in pristino, al termine dell'autorizzazione alla diffusione di messaggi pubblicitari, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza, a tali adempimenti provvede l'Ente o il suo concessionario per l'applicazione del canone, con addebito delle spese nei confronti del soggetto responsabile;

b) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza l'atto che legittima l'esposizione e/o l'installazione del mezzo pubblicitario, nonché la relativa attestazione di avvenuto pagamento del canone;

Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale unico di concessione, autorizzazione, esposizione pubblicitaria e occupazione mercatale

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 28/11/2025

- c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti di terzi, per effetto dell'esposizione e/o dell'installazione del mezzo pubblicitario;
- d) non trasferire a terzi l'autorizzazione; può essere consentita la voltura dell'autorizzazione a giudizio insindacabile dell'Ente, previa domanda di cambiamento dell'intestazione;
- e) versare il canone alle scadenze previste, con le modalità di cui all'art. 2-bis del DL. 193/2016.

Art. 35 - Decadenza ed estinzione dell'autorizzazione

1. Sono causa di decadenza dell'autorizzazione ed impediscono nel futuro il rilascio di altre autorizzazioni, salvo regolarizzazione dei canoni in sofferenza:

- a) il mancato versamento del canone di autorizzazione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
- b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di autorizzazione dell'impianto e/o del mezzo pubblicitario autorizzato.

2. Sono causa di estinzione dell'autorizzazione:

- a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del soggetto autorizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del soggetto autorizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari.

3. Se i mezzi pubblicitari non sono ancora stati apposti, la rinuncia espressa, ovvero la revoca dell'autorizzazione, attribuiscono al soggetto autorizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari il diritto al rimborso del canone versato.

4. Le spese connesse all'ottenimento del provvedimento di autorizzazione non sono rimborsabili.

Art. 36 - Rimozione esposizioni abusive

1. Previa diffida ad adempiere nei confronti del titolare dell'autorizzazione, il Comune o il Concessionario, in caso di mancata ottemperanza nei termini indicati, procedono alla rimozione, anche mediante copertura, delle esposizioni pubblicitarie non autorizzate, così come di quelle per cui sia intervenuta decadenza o revoca dell'autorizzazione.

2. Il costo della rimozione o copertura è posto a carico dei soggetti che hanno effettuato l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

3. Il canone rimane dovuto, nella misura e con le indennità per le esposizioni pubblicitarie abusive, fino alla completa rimozione, nonché con applicazione delle sanzioni previste dalle normative vigenti.

Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale unico di concessione, autorizzazione, esposizione pubblicitaria e occupazione mercatale

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 28/11/2025

Art. 37 - Rinnovo della concessione

3. I provvedimenti di autorizzazione annuale sono rinnovabili alla scadenza.
4. Le autorizzazioni temporanee possono essere prorogate.
2. Per le pubblicità annuali, il soggetto autorizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari deve inoltrare domanda di rinnovo almeno trenta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione in atto, indicando la durata del rinnovo.
3. Per le esposizioni pubblicitarie temporanee il soggetto autorizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari deve presentare, almeno 5 (cinque) giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune o al Concessionario, indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga e i motivi della richiesta.

Art. 38 - Tariffe

1. Per ogni forma di esposizione pubblicitaria è dovuta all'Ente impositore un canone nella misura risultante dalle tariffe determinate con deliberazioni dell'organo competente nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.
2. In assenza di nuova deliberazione, si intendono prorogate tariffe fissate per l'anno precedente.

Art. 39 - Tariffa standard annua e giornaliera

1. Ai fini della classificazione stabilita dall'art. 1, comma 828 L. 160/2019, il Comune di Civitella Paganico applica alle esposizioni pubblicitarie la tariffa standard annua prevista per i Comuni con popolazione residente, al 31 dicembre 2020, fino a 10.000 abitanti, pari ad € 30,00.
2. La tariffa standard giornaliera, determinata anch'essa sulla base della classificazione stabilita dall'art. 1, comma 828 L. 160/2019, è pari ad € 0,60.
3. Le tariffe standard di cui ai commi 1 e 2 possono essere modificate con deliberazioni dell'organo competente nel rispetto dei limiti previsti dalla legge, come previsto dall'art. 1, comma 817 L. 160/2019.
4. Alla tariffa standard di cui al presente articolo, al quale si attribuisce il "coefficiente 1,00", si applicano coefficienti diversi, in funzione del valore economico dell'area, in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dall'Ente impositore per la salvaguardia dell'area stessa, come riportati nell'apposito «Allegato A» che sarà approvato dalla Giunta Comunale.

Art. 40 - Pubblicità ordinaria

Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale unico di concessione, autorizzazione, esposizione pubblicitaria e occupazione mercatale

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 28/11/2025

1. Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi, o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa del canone è dovuta per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare.
2. Le esposizioni pubblicitarie effettuate a seguito del rilascio di un provvedimento di autorizzazione superiore a 180 giorni, o per cui è stata comunicata una durata superiore a 180 giorni, sono considerate annuali.

Art. 41 - Pubblicità effettuata con veicoli

1. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui, all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di uso pubblico o privato, il canone è dovuto in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ogni veicolo, nella misura e con le modalità previste dal presente regolamento.
2. Per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana, il canone è dovuto nella misura della metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa.
3. Per i veicoli adibiti ad uso privato, il canone è dovuto al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.
4. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico non è dovuto il canone per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.
5. Il canone non è dovuto altresì per l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni.
6. È fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento del canone e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.
7. Per i veicoli circolanti con rimorchio il canone è raddoppiato.

Art. 42 - Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni

1. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile, si applica il canone maggiorato del 100% per cento, indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare.
2. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica il

Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale unico di concessione, autorizzazione, esposizione pubblicitaria e occupazione mercatale

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 28/11/2025

canone per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione.

Art. 43 - Pubblicità varia

1. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze, la tariffa del canone è dovuta per ciascun metro quadrato e per i giorni di esposizione.
2. Per la pubblicità effettuata da palloni frenati e simili, aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua compresi nel territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuto il canone a ciascun Comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita.
3. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito.
4. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa del canone è dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione.

Art. 44 - Riduzioni

1. Per le diffusioni di messaggi pubblicitari riguardanti manifestazioni politiche, culturali e sportive, qualora l'occupazione sia effettuata per fini non economici, le tariffe previste vengono calcolate con l'abbattimento del 50 per cento.

Nel caso in cui la fattispecie sia realizzata con il patrocinio dell'ente, quest'ultimo può prevedere una maggior riduzione, fino all'esenzione del canone.

2. Per le diffusioni di messaggi pubblicitari relative agli spettacoli viaggianti e circensi, in considerazione del loro carattere ricorrente, indipendentemente dalla durata dell'occupazione, nonché per le associazioni pro loco e culturali del territorio comunale, viene riconosciuto sempre l'abbattimento dell'80 per cento della tariffa.

Art. 45 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:

a) i messaggi pubblicitari relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;

Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale unico di concessione, autorizzazione, esposizione pubblicitaria e occupazione mercatale

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 28/11/2025

- b) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
- c) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- d) le targhe e insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 (cinque) metri quadrati;
- e) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere;
- g) le indicazioni del marchio della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- h) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- i) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 L. 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- l) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi, purché attinenti all'attività in essi esercita che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso.

Art. 46 - Limitazioni e divieti in materia di pubblicità

1. Sugli edifici di carattere storico e, in genere, su tutti quelli che sono sottoposti a vincolo artistico, è vietata ogni forma di pubblicità.
2. Per la pubblicità sulle strade o in vista di esse trovano applicazione:
 - a) l'art. 23 D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni;
 - b) gli articoli da 47 a 56 del regolamento di esecuzione del Codice della strada emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Per la pubblicità sui veicoli trovano applicazione:
 - a) l'art. 23, comma 2 D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni;
 - b) l'art. 57 del regolamento di esecuzione del Codice della Strada emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modifiche ed integrazioni.

Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale unico di concessione, autorizzazione, esposizione pubblicitaria e occupazione mercatale

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 28/11/2025

Art. 47 - Limitazioni sulla pubblicità fonica

1. La pubblicità eseguita con qualsiasi mezzo acustico, fisso o mobile, in modo da essere percepibile dalle vie o altro luogo pubblico, è vietata dalle ore 21.00 alle ore 9.00.
2. È parimenti vietata la pubblicità con mezzi acustici, in prossimità di case di cura e di riposo e, durante le ore di lezione o di cerimonie, in prossimità di scuole e di edifici di culto.

Art. 48 - Limiti alla pubblicità mediante distribuzioni e mediante esposizione di striscioni posti trasversalmente alle vie e piazze pubbliche

1. La pubblicità mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario soggiace alle seguenti limitazioni e divieti:
 - a) è vietato il lancio su vie o piazze pubbliche;
 - b) è consentita la distribuzione nei pubblici esercizi;
 - c) è consentita mediante consegna diretta alle persone.
2. La pubblicità effettuata mediante striscioni posti trasversalmente alle vie o piazze pubbliche è consentita quando non arrechi danno al decoro o alla sicurezza stradale.

CANONE UNICO - PUBBLICHE AFFISSIONI**Art. 49 - Istituzione del servizio**

1. È gestito, sull'intero territorio comunale, il servizio delle Pubbliche affissioni, finalizzato a garantire, a fronte del versamento del relativo diritto, l'affissione in appositi impianti, di manifesti di qualunque materiale, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche.
2. Il servizio gestisce altresì le affissioni con contenuto commerciale, ovvero contenenti messaggi diffusi nell'esercizio di attività di rilevanza economica.

Art. 50 - Soggetto passivo del diritto sulle pubbliche affissioni

1. È soggetto passivo del diritto sulle pubbliche affissioni colui che richiede il servizio ed, in solido, colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto.

Art. 51 - Suddivisione del territorio comunale

Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale unico di concessione, autorizzazione, esposizione pubblicitaria e occupazione mercatale

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 28/11/2025

1. Il territorio del Comune, ai soli fini dell'applicazione del canone alle affissioni di carattere commerciale, viene identificando come una unica categoria.

Art. 52 - Piano degli impianti

1. Il Comune è tenuto a predisporre il Piano degli Impianti pubblicitari finalizzato ad individuare la superficie da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale e comunque prive di rilevanza economica, nonché la superficie degli impianti da destinare alle affissioni di natura commerciale.

2. Il Piano degli Impianti pubblicitari deve altresì individuare la superficie degli impianti da attribuire a soggetti privati per l'effettuazione di affissioni dirette.

Art. 53 - Misura del diritto sulle pubbliche affissioni

1. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni è riferita a ciascun foglio di dimensioni fino a cm. 70x100 e superiori, secondo la tariffa approvata ai sensi dell'art. 1, comma 821 L. 160/2019.

2. Per ogni commissione inferiore a 50 fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento.

Art. 54 - Pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni - Recupero somme

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, direttamente sul conto corrente intestato all'Ente impositore, o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori.

2. Le disposizioni previste per il canone relativo alla componente sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

Art. 55 - Riduzioni del diritto

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta al 50 per cento:

- per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive con finalità non economiche;
- per gli annunci mortuari.

2. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta al 80 per cento:

- per i manifesti relativi a spettacoli viaggianti.

Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale unico di concessione, autorizzazione, esposizione pubblicitaria e occupazione mercatale

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 28/11/2025

- per i manifesti delle associazioni pro loco e culturali del territorio comunale

3. I requisiti sopra specificati, che danno corrispettivo alla riduzione della tariffa in argomento, devono essere dichiarati dal richiedente l'affissione, all'atto della prenotazione degli spazi.

Art. 56 - Esenzioni dal diritto

1. Le esenzioni dal diritto sulle pubbliche affissioni sono disciplinate espressamente dall'art. 1, comma 833 L. 160/2019, ferma restando la possibilità di introdurre ulteriori ipotesi di esenzione, in conformità a quanto disposto dal comma 834 della medesima Legge;

2. Premesso quanto sopra, l'esenzione dal canone per il servizio affissioni si applica anche:

- a ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, filantropici, religiosi e di beneficenza o con patrocinio dell'ente.

3. In caso di scarsa disponibilità nell'utilizzo degli spazi, a tutti gli interessati, per le affissioni in esenzione, secondo quanto previsto dal presente articolo, non sarà possibile concedere per ogni singolo evento/iniziativa/manifestazione l'affissione di un numero di manifesti superiore a 4 (nel caso di manifesti formato 70x100) o a 2 (nel caso di manifesti 100x140) o a 1 (nel caso di manifesti 140x200).

Art. 57 - Modalità di esecuzione delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento delle commissioni, che devono essere numerate progressivamente con funzione di registro cronologico.

2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo.

3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, l'Ente impositore o il concessionario deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

5. Nei casi di cui ai commi precedenti, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico e l'Ente impositore è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.

6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale unico di concessione, autorizzazione, esposizione pubblicitaria e occupazione mercatale

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 28/11/2025

7. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, ovvero per le ore notturne dalle 20,00 alle 7,00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di € 25,00 per ciascuna commissione.

8. Nessuna affissione può avere luogo prima del pagamento dei diritti dovuti.

9. Il materiale abusivamente affisso fuori degli spazi stabiliti potrà essere defisso e quello affisso negli spazi stabiliti potrà essere coperto, salvo la responsabilità, sempre solidale, a norma del presente regolamento, di colui o coloro che hanno materialmente eseguito l'affissione e della ditta in favore della quale l'affissione è stata fatta.

Art. 58 - Consegna del materiale da affiggere

1. Il materiale da affiggere dovrà essere consegnato dagli interessati dopo aver provveduto nelle forme di legge al pagamento del diritto, salvo i casi di esenzione del medesimo.

2. Il richiedente e colui nell'interesse del quale l'affissione viene richiesta restano comunque direttamente responsabili delle eventuali infrazioni di legge sia penali che civili e fiscali vigenti in materia.

CANONE UNICO - AREE MERCATALI

Art. 59 - Istituzione del canone

1. È istituito, su tutto il territorio comunale, a fronte del versamento del relativo diritto, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, così come disposto dall'art. 1, comma 837 L. 160/2019.

2. Il canone di cui al comma 1 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone unico per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al comma 816 Legge 160/2019, nonché alla Tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al Capo II D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di durata inferiore all'anno solare, la TARI di cui all'art. 1, commi 639, 667 e 668 L. 147/2013.

Art. 60 – Disposizioni generali

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale se non nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti.

2. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico destinato a mercati realizzati anche in strutture attrezzate sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per

Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale unico di concessione, autorizzazione, esposizione pubblicitaria e occupazione mercatale

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 28/11/2025

la determinazione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione sono disciplinati dal presente Regolamento.

Art. 61 – Presupposto del canone

1. Il canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dell'Ente destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

Art. 62 - Soggetto passivo

1. Soggetto passivo del canone mercatale, tenuto al pagamento in via principale, è il titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, l'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

Art. 63 - Disciplina della concessione

1. Per le occupazioni dei posteggi per il commercio su aree pubbliche, la concessione del Posteggio deve essere richiesta al Comune con la presentazione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

2. Coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo, non sono obbligati a richiedere la concessione per l'occupazione e non sono soggetti al pagamento del canone. La sosta non dovrà superare il periodo di un'ora sulla stessa area.

Art. 64 - Tariffa

1. Ai fini della classificazione stabilita dall'art. 1, comma 828 L. 160/2019, il Comune di Civitella Paganico applica alle occupazioni delle aree mercatali la tariffa standard annua prevista dall'art 1 c. 841 e c. 842 della L.160/2019 per i Comuni con popolazione residente, al 31 dicembre 2020, fino a 10.000 abitanti, pari ad € 30,00 al metro quadrato, e di € 0.60 per occupazione giornaliera.

2. La delibera tariffaria è di competenza della Giunta comunale e deve essere approvata entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Le tariffe, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.

3. Sono previste le seguenti tipologie tariffarie:

a) giornaliera: nel caso in cui l'occupazione abbia durata inferiore all'anno solare. Il canone giornaliero è determinato applicando alla tariffa base giornaliera il coefficiente moltiplicatore individuato, rapportandolo ai mq di superficie occupata.

Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale unico di concessione, autorizzazione, esposizione pubblicitaria e occupazione mercatale

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 28/11/2025

b) annua: nel caso in cui l'occupazione abbia durata pari o superiore ad un anno solare. Il canone annuo è determinato applicando alla tariffa base annua il coefficiente moltiplicatore individuato, rapportandolo ai mq di superficie occupata.

Art. 65 – Criteri per la determinazione del canone

1. Il canone è determinato secondo i seguenti elementi:

- a. durata dell'occupazione;
- b. tipologia dell'occupazione
- c. superficie occupata, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;

2. Ai fini del calcolo del canone mercatale vengono applicate le tariffe di cui all'art. 64 del presente regolamento, in ragione della superficie occupata.

3. Si applicano le tariffe giornaliere frazionate per ore, fino ad un massimo di 9, in ragione della superficie occupata. La tariffa oraria è pari ad un nono della tariffa giornaliera. La tariffa giornaliera è convenzionalmente rapportata a 6 ore.

4. Ai sensi del comma 843 dell'art. 1 della L. 160/190 può essere previsto un aumento del 25 per cento delle tariffe di cui all'art. 64 del presente regolamento.

5. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale o giornaliera è applicata ai titolari di concessione di posteggio del mercato settimanale una riduzione del **30%** sul canone complessivamente determinato. Per i titolari di concessione di posteggio il canone è calcolato convenzionalmente su 50 settimane. Gli spuntisti devono corrispondere il canone giornaliero per ogni giorno effettivo di occupazione.

6. Le frazioni di canone sono arrotondate all'euro inferiore per importi fino a 50 centesimi, all'euro superiore negli altri casi.

7. Alla luce delle prescrizioni dei commi del presente articolo, costituisce parte integrante del presente regolamento l'ALLEGATO A "prospetto dei coefficienti di valutazione applicati".

Art. 66 – Versamento del canone

1. Il versamento del canone è effettuato con le modalità di cui all'art. 2-bis del D.L. 193/2016;

2. Per i soggetti titolari di concessione il canone è da versarsi annualmente entro il 30 aprile di ciascun anno.

Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale unico di concessione, autorizzazione, esposizione pubblicitaria e occupazione mercatale

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 28/11/2025

3. Il canone, di norma, deve essere versato in unica soluzione. Qualora l'ammontare del canone sia superiore ad euro 500,00 è ammessa la possibilità di rateizzazione a norma di quanto previsto dal Regolamento vigente approvato con delibera CC n.47/2015.

CANONE UNICO – PASSI CARRABILI

Art. 67 – Passi carrabili e accessi a raso

1. Le occupazioni con passi carrabili regolarmente autorizzati ai sensi dell'art. 22 del Codice della Strada e del vigente regolamento comunale sono assoggettate al canone, previa determinazione della relativa superficie sulla base della loro larghezza, misurata sulla fronte dell'edificio, moltiplicata per la profondità di un metro lineare convenzionale.
2. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra ed altro materiale o da appositi intervalli lasciati sui marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale avente la funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. Ai fini della applicazione del canone, la specifica occupazione deve concretizzarsi in un'opera visibile e, come tale, pertanto, deve essere misurabile.
3. Per accesso a raso, invece, si intende qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un'area laterale posto a filo con il piano stradale, che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante. L'accesso a raso è soggetto all'applicazione del canone nel caso in cui il Comune rilasci apposita concessione come disposto al comma 1.
4. Al fine di permettere le manovre di ingresso e uscita dal passo carrabile possono essere autorizzati sistemi di protezione di suddetto accesso con l'attuazione di provvedimenti influenti sull'assetto del traffico urbano. In tali casi è possibile autorizzare il titolare del passo carrabile alla realizzazione di segnaletica orizzontale atta ad evidenziare l'area di manovra, secondo le modalità indicate nell'atto autorizzativo. Quest'area sarà assoggettata al pagamento del canone rientrando nella misurazione del passo carrabile.
5. Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione patrimoniale autonoma. Essa è commisurata alle superficie occupata e si applica sulla base della tariffa approvata dal Comune.
6. In caso di concessioni o autorizzazioni permanente per le annualità successive a quella del rilascio, il versamento del canone dovrà essere effettuato entro il 30 Aprile.
7. Per i passi carrabili la tariffa è ridotta del 50 per cento.
8. Il comune, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi che siano a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico e tenuto conto delle esigenze di viabilità, può previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolare attività da parte del proprietario dell'accesso. Il canone va determinato

Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale unico di concessione, autorizzazione, esposizione pubblicitaria e occupazione mercatale

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 28/11/2025

con la stessa aliquota di tariffa prevista per i passi carrabili. La superficie assoggettabile degli accessi carrabili e pedonali contemplati dal presente comma va determinata moltiplicando l'apertura del portone, del cancello e più in generale dell'accesso per la profondità virtuale di un metro lineare.

9. I passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti sono soggetti al canone con gli stessi criteri previsti per i passi carrabili dai commi precedenti.

10. Il canone relativo all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del canone.

11. Se è venuto meno l'interesse del titolare della concessione all'utilizzo del passo carrabile, questi può chiedere la revoca della concessione formulando specifica istanza al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

12. Ai fini del trasferimento della concessione a terzi si rimanda all'art. 9 del presente Regolamento.

13. L'istanza di passo carrabile deve essere presentata in bollo esclusivamente in modalità telematica tramite il servizio messo a disposizione nel sito del Comune, e allegando la seguente documentazione a corredo:

- copia di documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente o del legale rappresentante;
- planimetria catastale;
- fotografia dalla quale risulta evidenziata l'area di accesso carrabile.

14. Per quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda al Regolamento comunale per la disciplina dei passi carrabili.

RISCOSSIONE, ACCERTAMENTO, SANZIONI, CONTENZIOSO

Art. 68 - Versamento del canone per le occupazioni annuali

1. Il canone per le occupazioni annuali deve essere commisurato e corrisposto ad anno solare (01/01-31/12).

2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito all'atto del rilascio della concessione o dell'autorizzazione, la cui validità è condizionata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone va effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno; se tale data cade in giorno festivo, il versamento va effettuato il primo giorno feriale successivo.

4. Il versamento del canone deve essere effettuato direttamente sul conto corrente intestato all'Ente impositore, anche nel momento in cui la riscossione del canone sia effettuata tramite

Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale unico di concessione, autorizzazione, esposizione pubblicitaria e occupazione mercatale

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 28/11/2025

un concessionario esterno, sulla base delle disposizioni dettate dall'art. 2bis D.L. 193/2016, convertito in L. 225/2016 e s.m.i.

5. Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione.

6. È ammessa la possibilità del versamento in n. 3 rate trimestrali (scadenti rispettivamente il 30/04 - 31/07 - 31/10 di ogni anno), qualora l'importo annuo dovuto sia superiore ad € 500,00.

Art. 69 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee, il canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione o dell'autorizzazione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell'occupazione, con le modalità previste nel precedente articolo 64.

Art. 70 - Minimi riscuotibili

1. Gli incassi a titolo ordinario non vengono effettuati qualora le somme siano inferiori o uguali ad € 5,00 per anno.

Art. 71 - Omesso o parziale pagamento del canone

Il Comune provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e all'applicazione delle indennità per occupazioni o esposizioni pubblicitarie abusive mediante notifica ai debitori di apposito atto di accertamento ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019.

Decorso inutilmente il termine fissato per adempiere:

- il titolare è dichiarato decaduto dalla concessione;
- il Servizio, che ha emesso l'atto di accertamento rimasto inadempito, attiva le procedure per il recupero coattivo delle somme dovute, secondo la normativa ed il sistema di riscossione vigente;
- l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria è considerata abusiva a tutti gli effetti, con la conseguente applicazione di quanto stabilito dalla normativa vigente;
- il Servizio che ha richiesto la costituzione delle garanzie secondo le modalità e le casistiche previste dai precedenti articoli, ne dispone l'incameramento a favore dell'Amministrazione Comunale.

Art. 72 – Riscossione coattiva

Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale unico di concessione, autorizzazione, esposizione pubblicitaria e occupazione mercatale

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 28/11/2025

Le somme dovute all'ente per canone, indennità, sanzioni amministrative, pecuniarie ed interessi, se non versate, sono rimosse coattivamente secondo la normativa ed il sistema di riscossione vigenti.

Art. 73 – Interessi e Sanzioni

1. Alla riscossione, all'accertamento, alla sospensione ed alla dilazione di pagamento, così come al rimborso del canone si applica il tasso di interesse legale, su base giornaliera, da individuarsi in conformità alle previsioni contenute nell'art. 1284 codice civile.
2. Le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente sono soggette all'applicazione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile. Le occupazioni abusive temporanee e la diffusione di messaggi pubblicitari non annuali, si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.
3. Per le violazioni delle norme regolamentari, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 a 300,00 euro.
4. Le sanzioni sono irrogate dal Funzionario responsabile dell'Ente impositore, o del Concessionario che gli subentra, come individuato nel presente Regolamento.

Art. 74 - Modifica, sospensione e revoca della concessione o dell'autorizzazione

1. Il Comune, mediante apposito atto adottato dall'Ufficio competente, può, in qualsiasi momento per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione o di autorizzazione rilasciato.
2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione o di autorizzazione disposte dal competente Ufficio comunale danno diritto al rimborso proporzionale del canone corrisposto, rapportato al periodo di mancata occupazione, fatto salvo quanto previsto dalle norme speciali di cui al presente regolamento.
3. In relazione al disposto di cui all'art. 15ter D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito in L. 28 giugno 2019 n. 58, il rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, concernenti attività commerciali o produttive, è subordinato alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti.
4. Sono ugualmente soggette a tale verifica le segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive, con possibilità per l'Ufficio competente alla loro autorizzazione, di interrompere il relativo termine, ove venga verificato il mancato regolare pagamento dei tributi locali da parte del soggetto richiedente.
5. In caso di reiterati e gravi inadempimenti nel pagamento dei tributi locali, può essere disposta, con apposito provvedimento emesso su segnalazione dell'Ufficio Tributi, la

Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale unico di concessione, autorizzazione, esposizione pubblicitaria e occupazione mercatale

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 28/11/2025

sospensione e, nei casi di inadempimenti di assoluta gravità, come individuati e graduati con apposito provvedimento di Giunta, anche la revoca delle licenze, autorizzazioni, concessioni, concernenti attività commerciali o produttive, previo preavviso da notificare al debitore almeno trenta giorni prima dell'adozione del relativo provvedimento, con invito a regolarizzare la propria situazione tributaria.

6. Per regolarità del pagamento dei tributi locali deve intendersi l'assenza di atti di accertamento o di riscossione che siano stati emessi nei confronti del soggetto richiedente e che siano divenuti definitivi, anche a seguito di impugnazione, ma che, al momento della verifica, non siano stati correttamente pagati dal contribuente, salvo che non siano ancora decorsi i termini per il versamento delle somme dovute.

7. Non costituisce irregolarità nel pagamento dei tributi locali la presentazione di istanze di rateizzazione delle somme dovute a titolo definitivo, salvo che la rateizzazione non sia stata rispettata, con mancato versamento di oltre due rate anche non consecutive.

8. Allo stesso modo, non costituisce irregolarità nel pagamento dei tributi locali la presentazione di ricorsi nei confronti di avvisi di accertamento emessi dal Comune, ove il relativo giudizio sia ancora pendente, salvo che il contribuente non abbia provveduto al versamento delle somme richieste dal Comune a seguito di rigetto dell'istanza di sospensione degli effetti degli atti impugnati.

9. Nel caso venga accertata l'irregolarità nel pagamento dei tributi locali da parte del soggetto richiedente, la definizione di tale debito potrà intervenire anche a seguito di compensazione con eventuali rimborsi dovuti al contribuente in relazione ad altre entrate tributarie, che siano stati accertati a titolo definitivo, nei limiti previsti nel presente regolamento, salva diversa autorizzazione da parte della Giunta Comunale.

10. In caso di svolgimento di attività di accertamento complesse, che possano coinvolgere più Uffici, la verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali e il rilascio della relativa attestazione compete in ogni caso all'Ufficio Tributi.

11. Nell'ipotesi in cui l'attività di accertamento e riscossione delle entrate tributarie del Comune sia stata affidata ad un soggetto esterno, la verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali dovrà essere effettuata dal soggetto affidatario, che dovrà relazionarsi con i singoli Uffici interessati e trasmettere all'Ufficio Tributi l'esito di tale controllo entro un termine compatibile con il rilascio del provvedimento conclusivo dell'attività di verifica, che dovrà in ogni caso essere sottoscritto e notificato da parte del Funzionario Responsabile dell'Ufficio Tributi.

Art. 75 - Rimborsi e compensazione

1. I contribuenti possono chiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi nella misura e secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Il rimborso è disposto entro 6 mesi dalla data della richiesta, compatibilmente con le

Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale unico di concessione, autorizzazione, esposizione pubblicitaria e occupazione mercatale

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 28/11/2025

disponibilità di bilancio

2. Non si procederà al rimborso di somme pari o inferiori ad € 5,00.

3. I rimborsi delle somme pagate e non dovute per l'anno in corso possono essere riconosciuti anche attraverso compensazione con somme dovute nello stesso anno, nell'anno successivo o negli anni precedenti.

4. La compensazione avviene su comunicazione del soggetto passivo da prodursi in forma scritta nella quale deve essere indicato l'importo del credito da utilizzare come oggetto di compensazione.

Art. 76 - Contenzioso

1. Tutti gli atti di riscossione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria possono essere impugnati avanti al Giudice Ordinario.

L'Amministrazione Comunale non procederà al rilascio della concessione/autorizzazione nel caso di constatazione dell'esistenza di debito tributario, relativamente ai prelievi di tutti i tributi comunali verificabili alla data di presentazione della domanda.

NORME FINALI

Art. 77 - Normativa di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni della L.

160/2019 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le vigenti normative statali, regionali e dei regolamenti comunali in materia di entrate, ove non derogati espressamente dal presente regolamento.

2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali, regionali e regolamentari. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopra ordinata.

Art. 78 - Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme primarie e regolamentari con esso contrastanti.

Art. 79 - Efficacia del regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti dal 1° gennaio 2026.